

REPUBBLICA ITALIANA
FONDAZIONE PTV POLICLINICO TOR VERGATA
CONTRATTO DI FORNITURA

TRA

La **FONDAZIONE PTV POLICLINICO TOR VERGATA** (C.F. 97503840585-Partita I.V.A. 10110821005), con sede in Roma, Viale Oxford 81, di seguito denominata “FONDAZIONE”, nella persona del Direttore Generale *pro tempore* e Legale Rappresentante, Dott.ssa Tiziana Frittelli, nata a Canino (VT) il 03/07/1960, autorizzata alla stipula del presente contratto in virtù dei poteri conferiti con Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 9 del 01/07/2014 ed interviene in esecuzione della Deliberazione D.G. n. 840/2013.

E

L'Impresa **BOSTON SCIENTIFIC S.P.A.** (C.F. e Partita I.V.A. 11206730159) con sede in Milano, Viale Enrico Forlanini 23, che nel seguito viene definita “FORNITORE”, nella persona del Procuratore Speciale Alessandro Forloni, nato a Treviglio (BG) il 18/11/1973 autorizzato alla stipula del presente contratto, in virtù dei poteri conferiti giusta procura speciale, autenticata nelle firme dal Notaio Domenico Parisi, Notaio in Genova, in data 20/12/2013 Repertorio n. 1612 - Raccolta n. 893.

PER

l'affidamento della “**Fornitura di pacemaker e defibrillatori automatici impiantabili riguardante il fabbisogno delle Aziende Sanitarie della Regione Lazio - LOTTI 3/4/5/15/16/17/19/22/24/25/26/27/31/33/34/36**”.

L'anno duemilaquattordici il giorno trenta del mese di settembre, presso la Direzione Generale della Fondazione, innanzi a me, Dott.ssa Maria Cristina Quattrini, Dirigente Amministrativo, Ufficiale Rogante delegato a redigere e ricevere a tutti gli effetti di legge i contratti della Fondazione, sono personalmente comparsi i Legali Rappresentanti nominati ed indicati in epigrafe:

- Tiziana Frittelli che è persona a me nota;
- Alessandro Forloni personalmente identificato mediante documento di identità: Passaporto n. AA0093769 rilasciato da Questura di Bergamo il 13/11/2006 con validità fino al 12/11/2016.

Detti comparenti, aventi i requisiti di legge, della cui identità personale, qualifica e poteri sono certo io Ufficiale Rogante, previa rinuncia di comune accordo fra loro e con il mio consenso alla assistenza dei testimoni, in virtù della facoltà consentita dal disposto dell'art. 48 della vigente Legge notarile n. 89 del 16/12/1913 e s.m.i.

PREMESSO CHE

- a. ai sensi dell'art. 42 della Legge Regionale Lazio n. 26/2007, in data 01/07/2008 veniva attivata la Fondazione PTV Policlinico Tor Vergata – costituita tra la Regione Lazio e l'Università degli Studi di Roma Tor Vergata – al fine di attuare una sperimentazione gestionale avente ad oggetto primario la gestione delle attività sanitarie facenti capo all'Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico Tor Vergata, cui la stessa Fondazione è subentrata con la medesima decorrenza del 01/07/2008;
- b. con successiva Legge Regionale n. 6/2011, al fine di individuare l'assetto istituzionale definitivo del Policlinico Tor Vergata superando la sperimentazione gestionale avviata e di cui al precedente punto, la Regione Lazio ha promosso il riconoscimento del carattere scientifico della Fondazione PTV Policlinico Tor Vergata e la conseguente costituzione della stessa in Fondazione IRCCS di diritto pubblico a rilievo nazionale di cui all'art. 2 del D.Lgs. n. 288/2003 e s.m.i., da attuarsi secondo il procedimento di legge, prevedendo il subentro di quest'ultima, ad avvenuta costituzione ed attivazione della medesima, in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi attualmente in capo alla Fondazione PTV Policlinico Tor Vergata, ad oggi attiva ed operante;
- c. conformemente a quanto previsto art. 24, comma 3, del vigente Statuto della Fondazione, in seguito alla cessazione della sperimentazione gestionale avviata il 01/07/2008, resta in capo alla Fondazione la prosecuzione delle attività di gestione, nel rispetto delle vigenti norme organizzative statutarie della stessa Fondazione e dell'Azienda Ospedaliera Universitaria PTV, sino all'attivazione della costituenda Fondazione Policlinico Tor Vergata IRCCS prevista dalla richiamata Legge Regionale n. 6/2011;
- d. per l'espletamento della procedura di gara finalizzata all'aggiudicazione della fornitura di pacemaker e defibrillatori automatici impiantabili riguardante il fabbisogno delle Aziende Sanitarie della Regione Lazio la Fondazione ha conferito delega alla Regione Lazio in qualità di Stazione Appaltante;
- e. la Regione Lazio ha esperito procedura aperta di gara il cui bando è stato inviato alla G.U.U.E in data 01/12/2011, pubblicato sulla GURI 5^a serie speciale n. 147 del 14/12/2011;
- f. con Determinazione n. B01863 del 20/05/2013 della Regione Lazio il Fornitore è risultato aggiudicatario dei seguenti Lotti: 3/4/5/15/16/17/19/22/24/25/26/27/31/33/34/36 della procedura di gara;
- g. con nota prot. n. 53899 del 25/10/2013, acquisita agli atti con prot. n. 25075 del 13/11/2013, la Regione Lazio comunicava alla Fondazione l'avvenuta aggiudicazione di cui alla Determinazione n. B01863 del 20/05/2013;
- h. con Deliberazione D.G. n. 840 del 19/12/2013 la Fondazione procedeva a recepire la sopra citata

Determinazione B01863 del 20/05/2013 ed i relativi allegati, nominando contestualmente il prof. Francesco Romeo, Direttore U.O.C. Cardiologia e Cardiologia Interventistica, quale Direttore dell'esecuzione del contratto;

i. il Fornitore ha prestato cauzione definitiva sotto forma di polizza fideiussoria assicurativa n. 2207500890634 per un importo pari a Euro 92.515,00 (novantaduemilacinquecentoquindici/00), ridotto del cinquanta per cento ai sensi dell'art. 113, comma 1 ultimo periodo, D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.;

j. il Fornitore ha dichiarato che quanto risulta dal presente contratto, dal Disciplinare di gara e dal Capitolato Tecnico di gara definisce in modo adeguato e completo l'oggetto del servizio e consente di acquisire tutti gli elementi per una idonea valutazione dello stesso;

k. il Fornitore dichiara, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 cod. civ., di accettare tutte le condizioni e patti contenuti nel presente atto e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole; in particolare dichiara di approvare specificamente le clausole e condizioni di cui agli articoli richiamati all'art. 32 del presente contratto.

*TUTTO CIÒ PREMESSO LE PARTI, COME SOPRA RAPPRESENTATE, CONVENGONO E
STIPULANO QUANTO SEGUE*

Articolo 1 - Norme regolatrici e disciplina applicabile

1. Le Parti convengono che le premesse di cui sopra, gli atti ed i documenti richiamati nelle medesime premesse e nella restante parte del presente atto, il Disciplinare di gara con i relativi allegati. l'Offerta Tecnica e l'Offerta Economica costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto.

2. L'esecuzione della fornitura oggetto del rapporto contrattuale è, pertanto, regolata:

a) dalle clausole del presente contratto, che costituiscono la manifestazione integrale di tutti gli accordi intervenuti con il Fornitore relativamente alle attività e prestazioni contrattuali;

b) dalle clausole del Disciplinare di gara e relativi allegati, dal Capitolato Tecnico e da ogni altro atto della *“Gara comunitaria centralizzata a procedura aperta finalizzata all'aggiudicazione della fornitura di pacemaker e defibrillatori automatici impiantabili riguardante il fabbisogno delle Aziende Sanitarie della Regione Lazio”*;

c) dalle disposizioni anche regolamentari in vigore per le Aziende Sanitarie, ivi compresa la Fondazione, di cui il Fornitore dichiara di avere esatta conoscenza;

d) dal Codice Civile, dal D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. e dalle altre disposizioni normative in vigore in materia contrattuale.

3. In caso di discordanza o contrasto ovvero di omissioni, gli atti ed i documenti di gara della “*Gara comunitaria centralizzata a procedura aperta finalizzata all’aggiudicazione della fornitura di pacemaker e defibrillatori automatici impiantabili riguardante il fabbisogno delle Aziende Sanitarie della Regione Lazio*” prevarranno sugli atti ed i documenti prodotti dal Fornitore nella medesima sede, ad eccezione di eventuali proposte migliorative formulate da quest’ultimo ed espressamente accettate dalla Regione Lazio.

4. Le clausole del Contratto saranno automaticamente sostituite, modificate o abrogate per effetto di norme e/o disposizioni primarie e/o secondarie, aventi carattere cogente, che entreranno in vigore successivamente, fermo restando che, in tal caso, il Fornitore rinuncia ora per allora promuovere eventuali azioni volte all’incremento del corrispettivo pattuito ovvero ad opporre eccezioni rivolte a sospendere o risolvere il rapporto contrattuale.

Articolo 2 - Oggetto

1. Con il presente contratto il Fornitore si obbliga irrevocabilmente nei confronti della Fondazione ad eseguire le forniture indicate nell’Allegato 2 del Disciplinare di gara, denominato “Elenco Lotti e Fabbisogni”, per i Lotti di seguito indicati e con riferimento al fabbisogno ivi indicato, per ciascun Lotto, della Fondazione:

Lotto	Descrizione Lotto
3	Pacemaker monocamerale rate-responsive (SSI-R) con sensore singolo di attività
4	Pacemaker monocamerale rate-responsive (SSI-R) con doppio sensore
5	Pacemaker monocamerale rate-responsive (SSI-R) multiprogrammabile
15	Pacemaker bicamerale rate responsive (DDD-R) con sensore singolo
16	Pacemaker bicamerale rate responsive (DDD-R) con sensore multiplo
17	Pacemaker bicamerale rate responsive (DDD-R) multiprogrammabile con incoraggiamento del ritmo spontaneo
19	Pacemaker bicamerale rate responsive (DDD-R) con funzioni avanzate per la gestione della sincope
22	Pacemaker tricamerale con funzioni dedicate alla valutazione indiretta dello scompenso cardiaco
	Elettrocatteter dedicato per il ventricolo sinistro
24	Defibrillatore monocamerale con dimensioni ridotte
	Elettrocatteter dedicato per il ventricolo destro
25	Defibrillatore monocamerale con funzioni diagnostiche avanzate e prevenzione delle aritmie

	atriali
	Elettrocatteter dedicato per il ventricolo destro
26	Defibrillatore monocamerale con funzioni diagnostiche avanzate, algoritmi speciali e connettore quadripolare in linea
	Elettrocatteter dedicato per il ventricolo destro
27	Defibrillatore bicamerale ad alta energia
	Elettrocatteter dedicato per il ventricolo destro
31	Defibrillatore bicamerale con funzioni diagnostiche avanzate, algoritmi speciali e connettore quadripolare in linea
	Elettrocatteter dedicato per il ventricolo destro
33	Defibrillatore tricamerale con dimensioni ridotte
	Elettrocatteter dedicato per il ventricolo destro
	Elettrocatteter dedicato per il ventricolo sinistro
34	Defibrillatore tricamerale con funzioni avanzate
	Elettrocatteter dedicato per il ventricolo destro
	Elettrocatteter dedicato per il ventricolo sinistro
36	Defibrillatore tricamerale con algoritmi speciali
	Elettrocatteter dedicato per il ventricolo destro
	Elettrocatteter dedicato per il ventricolo sinistro

2. Il Fornitore si obbliga irrevocabilmente nei confronti della Fondazione ad eseguire altresì tutte le prestazioni, dettagliatamente descritte nel Disciplinare di gara, nel Capitolato Tecnico e nell'Offerta Tecnica, il tutto nei limiti dell'importo economico complessivo del Contratto pari ad Euro 1.850.300,00 (unmilioneottocentocinquantamilatrecento/00), IVA esclusa, indicato nella scheda di sintesi regionale denominata "Elenco Lotti e Fabbisogni - Valore Contratti", allegata al presente contratto quale parte integrante e sostanziale sotto la lettera A, e risultante dalla somma degli importi massimi complessivi riferiti a ciascun singolo Lotto aggiudicato per il fabbisogno della Fondazione riportati nel seguente prospetto unitamente ai relativi codici identificati di gara (CIG) regionali e derivati:

Lotto	CIG regionale	CIG derivato	Importo massimo complessivo (IVA esclusa)
3	3610984642	59435092C9	Euro 28.000,00 (ventottomila/00)
4	3611008A0F	594353583C	Euro 40.500,00 (quarantamilaquattrocento/00)
5	3611086A6D	59435482F8	Euro 9.000,00 (novemila/00)

15	36115243E2	5943560CDC	Euro 53.200,00 (cinquantatremiladuecento/00)
16	3611560198	594357051F	Euro 58.500,00 (cinquantottomilacinquecento/00)
17	3611571AA9	5943578BB7	Euro 28.000,00 (ventottomila/00)
19	36115991C7	5943587327	Euro 21.000,00 (ventunomila/00)
22	3611688B36	59436073A8	Euro 6.600,00 (seimilaseicento/00)
24	3611722746	5943617BE6	Euro 157.500,00 (centocinquantasettemilacinquecento/00)
25	36117362D5	5943632848	Euro 36.000,00 (trentaseimila/00)
26	3611745A40	5943656C15	Euro 357.500,00 (trecentocinquantasettemilacinquecento/00)
27	3611765AC1	5943676C96	Euro 154.000,00 (centocinquantaquattromila/00)
31	3611887F6D	59436875AC	Euro 35.000,00 (trentacinquemila/00)
33	3611902BCF	5943696D17	Euro 187.500,00 (centoottantasettemilacinquecento/00)
34	3611912412	5943713B1F	Euro 300.000,00 (trecentomila/00)
36	3611921B7D	5943728781	Euro 378.000,00 (trecentosettantottomila/00)

3. Tali importi massimi complessivi sono calcolati, in via presuntiva, sulla base dei prezzi unitari aggiudicati moltiplicati per i quantitativi stimati quale fabbisogno della Fondazione, indicati nell'Allegato 2 del Disciplinare di gara, denominato "Elenco Lotti e Fabbisogni", e richiamati nella scheda di sintesi regionale denominata "Elenco Lotti e Fabbisogni - Valore Contratti", Allegato A del presente contratto.

4. I quantitativi potranno subire variazioni secondo quanto previsto dall'art. 311 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207.

Articolo 3 - Durata del contratto

1. Fermo restando l'importo economico complessivo di cui all'articolo 2, il Contratto avrà una durata di 30 (trenta) mesi decorrenti dal 13/10/2014.

Articolo 4 - Condizioni della fornitura e limitazione di responsabilità

1. Sono a carico del Fornitore, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale di cui oltre tutti gli oneri, le spese ed i rischi relativi alla prestazione delle attività, nonché ad ogni attività che si rendesse necessaria per la prestazione degli stessi o, comunque, opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste, ivi compresi quelli relativi ad eventuali spese di trasporto, di viaggio e di missione per il personale addetto all'esecuzione contrattuale.

2. Il Fornitore garantisce l'esecuzione di tutte le prestazioni oggetto del rapporto contrattuale a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nella documentazione di gara, pena la risoluzione di diritto del contratto.

3. Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni di cui sopra, anche se entrate in vigore successivamente all'aggiudicazione, resteranno ad esclusivo carico del Fornitore, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale di cui oltre, ed il Fornitore non potrà, pertanto, avanzare pretesa di compensi, a qualsiasi titolo, nei confronti della Fondazione assumendosene il medesimo Fornitore ogni relativa alea.
4. Il Fornitore si impegna espressamente a manlevare e tenere indenne la Fondazione da tutte le conseguenze derivanti dall'eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza, di igiene e sanitarie vigenti.
5. Il Fornitore rinuncia espressamente, ora per allora, a qualsiasi pretesa o richiesta di compenso nel caso in cui l'esecuzione delle prestazioni contrattuali dovesse essere ostacolata o resa più onerosa dalle attività svolte dalla Fondazione e da terzi autorizzati.
6. Il Fornitore si impegna ad avvalersi, per la prestazione delle attività contrattuali, di personale specializzato che potrà accedere negli uffici della Fondazione nel rispetto di tutte le relative prescrizioni e procedure di sicurezza e accesso, fermo restando che sarà cura ed onere del Fornitore verificare preventivamente tali prescrizioni e procedure.
7. Il Prestatore di servizi si impegna ad eseguire il servizio oggetto del presente contratto in favore della Fondazione ovvero di altro eventuale soggetto giuridico che dovesse, in vigore del contratto, subentrare nei rapporti giuridici facenti capo alla stessa secondo quanto indicato in premesse.

Articolo 4bis - Adempimenti in materia di tutela della salute e sicurezza dei lavoratori

1. Le parti sono tenute all'osservanza della normativa in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro di cui al D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.
2. In considerazione dei luoghi della Fondazione in cui si svolgono le prestazioni contrattuali, la Fondazione ha elaborato ai sensi dell'art 26, comma 3, del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., preliminarmente alla stipula del presente Contratto e congiuntamente al Fornitore, il Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenza (DUVRI), allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale sotto la lettera B, cui le parti devono uniformarsi ed attenersi nell'esecuzione della fornitura.
3. E' comunque onere del Fornitore elaborare, relativamente ai costi della sicurezza afferenti all'esercizio della propria attività, il documento di valutazione dei rischi e di provvedere all'attuazione delle misure di sicurezza necessarie per eliminare o ridurre al minimo i rischi specifici connessi all'attività svolta dallo stesso.
4. Le parti danno atto che la Fondazione, in conformità all'articolo 26, comma 1 lett. b), del D.Lgs.

n.81/2008 e s.m.i., ha fornito al Fornitore un documento contenente informazioni dettagliate sui rischi specifici esistenti nei propri ambienti e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività, denominato “Documento di Informazione sui Rischi Specifici”, allegato al presente contratto quale parte integrante e sostanziale unitamente al DUVRI e sotto la medesima lettera B.

Articolo 5 - Obbligazioni specifiche del Fornitore

1. Il Fornitore si obbliga, oltre a quanto previsto nelle altre parti del presente contratto, a:
 - a) fornire i prodotti oggetto della gara, impiegando tutte le strutture ed il personale necessario per la loro realizzazione secondo quanto stabilito negli atti tutti di gara;
 - b) eseguire le attività di informazione/formazione come previsto nel "Progetto di assistenza post vendita" presentato in sede di offerta tecnica;
 - c) predisporre tutti gli strumenti e le metodologie, comprensivi della relativa documentazione, atti a consentire alla Fondazione e/o alla Regione Lazio, per quanto di specifica competenza, di monitorare la conformità delle forniture ai parametri di qualità predisposti ed alle norme previste nel Capitolato Tecnico;
 - d) osservare tutte le indicazioni operative, di indirizzo e di controllo che a tale scopo saranno predisposte e comunicate dalla Fondazione e dalla Regione, per quanto di rispettiva ragione;
 - e) comunicare tempestivamente le eventuali variazioni della propria struttura organizzativa coinvolta nell'esecuzione del contratto, indicando analiticamente le variazioni intervenute ed i nominativi dei nuovi referenti;
 - f) assicurare il rispetto, da parte degli operatori impiegati nell'esecuzione dell'appalto, degli obblighi di condotta di cui al D.P.R. n. 62/2013 (“Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165”), estesi per quanto compatibili, per effetto del disposto dell'art. 2, comma 3, del Decreto medesimo, ai “collaboratori a qualsiasi titolo di imprese fornitrici di beni o servizi e che realizzano opere in favore dell'Amministrazione”, a pena di risoluzione del contratto in caso di accertata grave violazione dei citati obblighi.
2. Il Fornitore si obbliga ad eseguire la fornitura dei prodotti oggetto della gara in tutti i luoghi che verranno indicati negli ordini di consegna emessi dalla Fondazione, nel rispetto di quanto previsto nel presente contratto, fermo restando che le forniture dovranno essere eseguite con continuità anche in caso di eventuali variazioni della consistenza e della dislocazione delle sedi e degli uffici di detti soggetti.

3. Il Fornitore si impegna, altresì, a trasmettere alla Fondazione le fatture relative a ciascun periodo di riferimento e la documentazione comprovante la prestazione delle forniture oggetto della fatturazione.

Articolo 6 - Modalità e termini di esecuzione della fornitura

1. Per l'esecuzione della fornitura oggetto del presente Contratto e successivi ordini di consegna, il Fornitore si obbliga a consegnare i beni oggetto degli stessi con le modalità di seguito stabilite ed esattamente nei luoghi indicati.

2. Salvo diverso accordo tra le parti, la fornitura dovrà avvenire attraverso la modalità del conto deposito come regolamentate in dettaglio nell'Allegato 7 del Disciplinare di gara, denominato "Schema di conto deposito", allegato al presente contratto quale parte integrante sostanziale sotto la lettera C. A tal proposito, la Fondazione dichiara che:

a) il Responsabile del conto deposito (RCD) è il Prof. Francesco Romeo, Direttore U.O.C. Cardiologia e Cardiologia Interventistica della Fondazione, ovvero suo delegato per la gestione del conto deposito;

b) il luogo presso cui verrà istituito il Conto Deposito dopo il recepimento ed il controllo della merce da parte del Servizio / Unità preposta, è costituito dai Locali n. 149 e n. 152 ubicati negli spazi del Laboratorio di Elettrofisiologia – Quadrante 6, Pianta A, Quota +3,85 -, di cui alla planimetria allegata al presente contratto sotto la lettera D.

3. Nel caso in cui il Fornitore non effettui la consegna dei prodotti nel termine stabilito di 7 (sette) giorni lavorativi a decorrere dal primo ordine di consegna o entro il termine di 48 (quarantotto) ore lavorative a decorrere dall'ordinativo di reintegro a seguito dell'utilizzo nel caso di conto deposito, la Fondazione, a decorrere, rispettivamente, dal giorno successivo alla scadenza del termine di 7 (sette) giorni lavorativi ovvero dalle 24 (ventiquattro) ore successive alla scadenza delle 48 (quarantotto) ore lavorative, potrà procedere all'acquisto presso terzi, nel rispetto della vigente disciplina in materia di procedure per la scelta del contraente, di tutti o parte dei prodotti non consegnati, considerate le esigenze di interesse pubblico e la necessità di concludere celermente la fornitura con espresso diritto della medesima Fondazione di applicare le penali di cui al successivo articolo "Penali", fermo restando le clausole di risoluzione previste nel prosieguo del presente documento.

4. Nel caso in cui il ritardo della consegna dei prodotti siano riconducibili a cause di sopraggiunta e dimostrata impossibilità per il Fornitore di rispettare i tempi previsti, la Fondazione si riserva la facoltà di acquistare i relativi prodotti presso altri fornitori, nel rispetto della normativa vigente in materia di procedure di scelta del contraente, con diritto di rivalsa della medesima Fondazione su

qualsiasi credito presente o pregresso vantato dalla ditta stessa per i conseguenti eventuali maggiori oneri.

5. Qualora i prodotti oggetto di un ordine di consegna vengano consegnati presso indirizzi diversi rispetto a quanto indicato nell'ordine medesimo, il Fornitore:

- non avrà diritto al pagamento di alcun corrispettivo, compenso o indennizzo;
- dovrà provvedere a propria cura e spese all'eventuale ritiro dei prodotti nel rispetto delle condizioni e dei termini di cui al successivo articolo 8;
- sarà comunque tenuto, ove ancora possibile, all'esatto adempimento e, quindi, alla tempestiva consegna dei prodotti presso gli indirizzi indicati nell'ordine, pena l'applicazione delle penali di cui al successivo articolo "Penali".

Articolo 7 - Verifica e controllo quali/quantitativo

1. Il controllo qualitativo della fornitura verrà effettuato dal Direttore U.O.C. Cardiologia e Cardiologia Interventistica della Fondazione, prof. Francesco Romeo, in qualità di Direttore dell'esecuzione del contratto, come specificamente indicato al successivo articolo 30, o da suo delegato afferente alla U.O.C. Cardiologia e Cardiologia Interventistica della Fondazione, entro i 2 (due) giorni lavorativi successivi alla consegna. In caso di mancata rispondenza dei prodotti ai requisiti previsti dal Capitolato e relativi atti di gara, si potrà procedere alla restituzione della merce secondo le modalità indicate al successivo articolo;
2. La firma apposta sul documento di consegna, all'atto del ricevimento della merce, farà fede esclusivamente ai fini della corrispondenza del numero di colli ricevuti.
3. L'accertamento in ordine alla quantità di merce contenuta in ciascun collo sarà effettuata esclusivamente dal magazzino della Fondazione dedicato all'accettazione/movimentazione dei dispositivi forniti in conto deposito, anche in epoca successiva alla consegna. Tale accertamento farà fede ad ogni effetto.
4. L'accettazione della merce da parte della Fondazione non esonererà il Fornitore dalla responsabilità per eventuali vizi dei prodotti, apparenti od occulti, ancorché non rilevati all'atto della consegna; analogamente l'accettazione non esonererà il Fornitore da eventuali responsabilità per contestazioni insorte all'atto dell'utilizzazione del prodotto.
5. Nel caso in cui al momento dell'utilizzo dei prodotti, la Fondazione rilevasse vizi o difformità degli stessi, non riconoscibili in precedenza, la Fondazione potrà richiedere la sostituzione di detti prodotti, secondo le modalità indicate all'articolo successivo.

Articolo 8 - Ritiro dei prodotti da restituire o sostituire

1. In tutte le ipotesi di restituzione al Fornitore dei prodotti consegnati (quali, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, i casi di consegna in ritardo dei prodotti, consegna di quantità di prodotti eccedenti quelle richieste) la Fondazione metterà a disposizione del Fornitore i prodotti da ritirare nelle 24 (ventiquattro) ore successive alla richiesta di ritiro e/o sostituzione degli stessi garantendo il loro deposito presso propri locali per un periodo di 5 (cinque) giorni lavorativi a decorrere dalla menzionata richiesta.
2. Il Fornitore dovrà, a suo rischio e spese, provvedere al ritiro dei prodotti in eccedenza o non accettati, concordando con la Fondazione le modalità di ritiro. Il Fornitore non potrà pretendere alcun risarcimento o indennizzo per il deterioramento che i prodotti potrebbero subire durante il deposito, oltre i 5 (cinque) giorni lavorativi di deposito garantiti.
3. Nel caso in cui i prodotti resi o da restituire siano già stati fatturati, il Fornitore dovrà procedere all'emissione della nota di credito. Ciascuna nota di credito dovrà riportare chiara indicazione della relativa fattura, del numero di protocollo assegnato dalla Fondazione all'ordine cui la fattura si riferisce, e dell'eventuale numero di ordine assegnato dal Fornitore alla fornitura.
4. Il Fornitore è tenuto alla sostituzione dei prodotti contestati (difformità di qualità) entro 5 (cinque) giorni lavorativi dalla segnalazione. Nel caso in cui il Fornitore non provveda alla sostituzione dei prodotti contestati entro 5 (cinque) giorni lavorativi dalla segnalazione, si procederà secondo le modalità indicate al successivo articolo "Penali". Dopo 30 (trenta) giorni la Fondazione potrà procedere allo smaltimento dei prodotti a spese del Fornitore, dandone preventiva comunicazione scritta a mezzo fax al Fornitore stesso.

Articolo 9 - Corrispettivi

1. I corrispettivi contrattuali dovuti al Fornitore dalla Fondazione per la fornitura oggetto del presente contratto sono calcolati sulla base dei prezzi unitari, netti IVA esclusa, offerti dal Fornitore in sede di gara ed indicati, per ciascun Lotto aggiudicato, nelle relative Offerte Economiche allegate al presente Contratto sotto la lettera E.
2. Tutti i predetti corrispettivi si riferiscono a servizi prestati a perfetta regola d'arte e nel pieno adempimento delle modalità e delle prescrizioni contrattuali, e gli stessi sono dovuti unicamente al Fornitore e, pertanto, qualsiasi terzo, non potrà vantare alcun diritto nei confronti della Fondazione.
3. Tutti gli oneri derivanti al Fornitore dall'esecuzione del rapporto contrattuale e dall'osservanza di leggi e regolamenti, nonché dalle disposizioni emanate o che venissero emanate dalle competenti autorità, sono compresi e remunerati nel corrispettivo contrattuale. Tale corrispettivo sarà quindi considerato remunerativo di ogni prestazione effettuata dal Fornitore in ragione del presente appalto,

ivi comprese le eventuali spese di trasporto, di viaggio e di missione per il personale addetto all'esecuzione dell'appalto.

4. I corrispettivi contrattuali sono stati determinati a proprio rischio dal Fornitore in base ai propri calcoli, alle proprie indagini, alle proprie stime, e sono, pertanto, fissi ed invariabili indipendentemente da qualsiasi imprevisto o eventualità, facendosi carico il Fornitore di ogni relativo rischio e/o alea.

5. Il Fornitore non potrà vantare diritto ad altri compensi, ovvero ad adeguamenti, revisioni o aumenti dei corrispettivi come sopra indicati se non nei limiti di cui al successivo capoverso.

6. I prezzi di aggiudicazione resteranno fissi ed invariabili per tutta la durata dell'appalto salvo eventuali variazioni, in aumento o in diminuzione, in seguito alla pubblicazione degli indici pubblicati dall'ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (FOI) applicabili annualmente e comunque dopo 12 (dodici) mesi dall'avvio della fornitura.

7. Il Fornitore non avrà diritto a compensi addizionali, oltre quelli sopra previsti.

8. Qualora si verificassero contestazioni, di carattere stragiudiziale o giudiziale, i termini di pagamento rimarranno sospesi e riprenderanno a decorrere all'atto della definizione della vertenza. La Fondazione, a garanzia della puntuale osservanza delle clausole contrattuali, potrà sospendere, ferma restando l'applicazione delle eventuali penalità, i pagamenti al Fornitore cui sono state contestate inadempienze nell'esecuzione della fornitura, fino a che non si sia posto in regola con gli obblighi contrattuali (art. 1460 Codice Civile).

9. Resta tuttavia espressamente inteso che in nessun caso, ivi compreso il caso di ritardi di pagamento dei corrispettivi dovuti, il Fornitore potrà sospendere la fornitura e, comunque, le attività previste nel contratto; qualora il Fornitore si rendesse inadempiente a tale obbligo, il contratto si potrà risolvere di diritto mediante semplice ed unilaterale dichiarazione da comunicarsi con lettera raccomandata A/R, dalla Fondazione.

Articolo 10 - Fatturazione e pagamenti

1. Il pagamento dei corrispettivi di cui al precedente articolo sarà effettuato nei termini di legge dalla ricezione delle fatture dalla Fondazione in favore del Fornitore, sulla base delle fatture emesse da quest'ultimo.

2. Ciascuna fattura emessa dal Fornitore dovrà contenere il riferimento alla determinazione della Regione Lazio che approva l'aggiudicazione, al singolo contratto e all'ordine di consegna cui si riferisce, e dovrà essere intestata e spedita alla Fondazione.

3. In caso di adesione del Fornitore all'Accordo Regionale per il pagamento Fornitori di Beni e

Servizi del SSR e/o loro cessionari, il pagamento delle fatture sarà regolato secondo condizioni, modalità e termini ivi previsti.

4. Resta tuttavia espressamente inteso che, stante la tipologia dell'oggetto della presente gara, in nessun caso, ivi compreso il caso di ritardi nei pagamenti dei corrispettivi dovuti, il Fornitore potrà sospendere la fornitura e, comunque, una delle attività previste nel presente contratto. negli atti di gara tutti e negli ordini di consegna. Qualora il Fornitore si rendesse inadempiente a tale obbligo, l'ordine di consegna e il contratto si potranno risolvere di diritto mediante semplice ed unilaterale dichiarazione da comunicarsi con lettera raccomandata A/R, dalla Fondazione.

5. In caso di ritardo nei pagamenti, dovranno essere applicati interessi moratori secondo quanto previsto dalla legge. L'IIVA sarà rimborsata dalla Fondazione all'atto del pagamento della fattura, se ed in quanto dovuta, nell'aliquota stabilita dalla categoria merceologica dell'oggetto contrattuale.

6. Le fatture dovranno essere emesse con cadenza mensile e dovranno essere intestate alla Fondazione.

7. Il pagamento dei corrispettivi di cui al precedente articolo sarà effettuato nei termini di legge dalla ricezione delle fatture dalla Fondazione in favore del Fornitore, sulla base delle fatture emesse da quest'ultimo, salvo diverso accordo tra le parti.

8. Il Fornitore si obbliga a presentare un rendiconto mensile di tutte le attività svolte nel corso del mese di riferimento. Il rendiconto dovrà essere approvato dal Direttore dell'esecuzione del contratto, al fine di autorizzare l'emissione della relativa fattura. Qualora il Direttore lo ritenesse necessario, potrà richiedere al Fornitore l'integrazione della documentazione. Il Fornitore sarà tenuto a soddisfare la richiesta del Direttore dell'esecuzione del contratto. L'importo della fattura potrà essere decurtato delle eventuali penali applicate e determinate nelle modalità descritte nell'articolo "Penali".

9. Il Fornitore si impegna, altresì, alla produzione di un report mensile sullo stato di avanzamento della fornitura di ciascun lotto, da compilarli secondo lo schema allegato al Capitolato Tecnico, denominato "Allegato I - Format report", e da inviare alla Regione Lazio con cadenza trimestrale, entro 30 (trenta) giorni dalla chiusura del trimestre.

10. L'importo delle predette fatture sarà corrisposto dopo l'avvenuto riscontro regolare della fattura, sul conto corrente indicato al successivo articolo 11.

11. Rimane inteso che il pagamento di ciascuna fattura è subordinato all'acquisizione del documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.) attestante la regolarità del Fornitore in ordine al versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti.

12. Ai fini del pagamento di corrispettivi di importo superiore ad Euro 10.000,00 (diecimila/00), la Fondazione procederà in ottemperanza alle disposizioni previste dall'art. 48 bis del D.P.R. 602 del 29 settembre 1973, con le modalità di cui al Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 18 gennaio 2008 n. 40.

13. Il Fornitore, sotto la propria esclusiva responsabilità, renderà tempestivamente note le variazioni circa le modalità di accredito di cui sopra; in difetto di tale comunicazione, anche se le variazioni verranno pubblicate nei modi di legge, il Fornitore non potrà sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi dei pagamenti, né in ordine ai pagamenti già effettuati.

14. Resta tuttavia espressamente inteso che per nessun motivo, ivi compreso il caso di ritardi nei pagamenti dei corrispettivi dovuti, il Fornitore può sospendere l'erogazione del servizio e, comunque, lo svolgimento delle attività previste nel contratto. L'impresa che procederà ad interrompere arbitrariamente le prestazioni contrattuali sarà considerata diretta responsabile degli eventuali danni causati alla Fondazione dipendenti da tale interruzione.

Articolo 11 - Tracciabilità dei flussi finanziari e clausola risolutiva espressa

1. Il Fornitore si assume l'obbligo della tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010. n. 136 e s.m.i., pena la nullità assoluta del presente Contratto.

2. Gli estremi identificativi del conto corrente dedicato, anche in via non esclusiva alle commesse pubbliche di cui all'art. 3 della Legge n. 136/2010 e s.m.i., sono: conto corrente n. 770009, intestato al Fornitore, presso Deutsche Bank S.p.A, IBAN IT76H0310401601000000770009.

3. Il Fornitore ha comunicato alla Fondazione generalità e codice fiscale delle persone delegate ad operare sul predetto conto corrente, e si obbliga a comunicare ogni successiva modifica dei dati trasmessi, nei termini di cui all'art. 3, comma 7, Legge n. 136/2010 e s.m.i.

4. Qualora le transazioni inerenti il presente Contratto siano eseguite senza avvalersi del bonifico bancario o postale ovvero di altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità, il presente Contratto sarà risolto di diritto, secondo quanto previsto dall'art. 3, comma 9 bis, Legge n. 136/2010 e s.m.i.

5. Il Fornitore si obbliga altresì ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori o i subcontraenti, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n. 136/2010 e s.m.i.

6. Il Fornitore, il subappaltatore o subcontraente, che abbia notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria, ne darà immediata comunicazione alla Fondazione ed alla Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo della Provincia di Roma; copia di tale

comunicazione dovrà essere inviata per conoscenza anche alla Regione.

7. La Fondazione verificherà che nei contratti di subappalto, ex art. 118 D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., sia inserita, a pena di nullità assoluta del contratto, un'apposita clausola con la quale il subappaltatore assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n. 136/2010 e s.m.i.

8. Con riferimento ai subcontratti, il Fornitore si obbliga a trasmettere alla Fondazione, oltre alle informazioni di cui all'art. 118. comma 11, anche apposita dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i., attestante che nel relativo subcontratto è stata inserita, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale il subcontraente assume gli obblighi di tracciabilità di cui alla Legge sopracitata. È facoltà della Fondazione richiedere copia del contratto tra il Fornitore ed il subcontraente al fine di verificare la veridicità di quanto dichiarato. Per tutto quanto non espressamente previsto, restano ferme le disposizioni di cui all'art. 3 della Legge n. 136/2010 e s.m.i.

Articolo 12 - Trasparenza

1. Il Fornitore espressamente ed irrevocabilmente:

- a) dichiara che non vi è stata mediazione o altra opera di terzi per la conclusione del contratto;
- b) dichiara di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno, direttamente o attraverso terzi, ivi comprese le imprese collegate o controllate, somme di denaro o altra utilità a titolo di intermediazione o simili, comunque volte a facilitare la conclusione del contratto stesso;
- c) si obbliga a non versare ad alcuno, a nessun titolo, somme di denaro o altra utilità finalizzate a facilitare e/o a rendere meno onerosa l'esecuzione e/o la gestione della presente fornitura rispetto agli obblighi con esse assunti, né a compiere azioni comunque volte agli stessi fini.

2. Qualora non risultasse conforme al vero anche una sola delle dichiarazioni rese ai sensi del precedente comma, ovvero il Fornitore non rispettasse gli impegni e gli obblighi ivi assunti per tutta la durata del rapporto contrattuale, lo stesso si intenderà risolto di diritto ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1456 Codice Civile, per fatto e colpa del Fornitore, che sarà conseguentemente tenuto al risarcimento di tutti i danni derivanti dalla risoluzione.

Articolo 13 - Penali

1. Nel caso di ritardo nella consegna dei prodotti, intendendosi per ritardo l'ipotesi in cui il Fornitore non provveda alla consegna nei termini pattuiti, sarà dovuta alla Fondazione, per ogni giorno di ritardo, una penale pari all'1 per mille (uno per mille) del valore dei prodotti in contestazione, al netto di IVA, fino al trentesimo giorno dalla scadenza del termine di consegna.

2. Nel caso in cui l'ordine sia stato parzialmente evaso dal Fornitore nei termini prescritti dal Capitolato Tecnico, la penale sarà calcolata sulla quota parte dei quantitativi consegnati in ritardo.

3. Decorso il termine massimo di ritardo di 30 (trenta) giorni, la Fondazione, oltre all'applicazione della penale, potrà risolvere il Contratto, ai sensi dell'art. 1456 Codice Civile (clausola risolutiva espressa) addebitando al contraente inadempiente il maggior prezzo eventualmente pagato per l'acquisto dei beni oggetto del contratto, salvo il diritto di agire per il risarcimento di ogni conseguente danno subito (art. 1382 Codice Civile).
4. Per ogni giorno solare di ritardo, non imputabile alla Fondazione ovvero a forza maggiore o caso fortuito, rispetto al termine stabilito per la sostituzione dei prodotti, di cui al precedente articolo 8, comma 4, la Fondazione applicherà al Fornitore una penale pari all'1 per mille (uno per mille) del valore dei prodotti in contestazione, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.
5. Nei casi in cui, causa l'inadempimento del Fornitore, la Fondazione sia costretta ad acquistare presso terzi i prodotti oggetto di un ordine di consegna, la penale nella percentuale indicata nei precedenti commi sarà calcolata, così come nei casi di inadempimento parziale, sul corrispettivo relativo alla quota parte di fornitura ancora da eseguire e fino all'esatto adempimento della stessa.
6. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all'applicazione delle penali di cui ai precedenti commi, verranno contestati al Fornitore dalla Fondazione; il Fornitore dovrà comunicare in ogni caso le proprie deduzioni nel termine massimo di 3 (tre) giorni dalla stessa contestazione. Qualora dette deduzioni non possano essere accolte, ad insindacabile giudizio della Fondazione, ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine indicato, saranno applicate al Fornitore le penali come sopra indicate a decorrere dall'inizio dell'inadempimento.
7. E' fatta salva la facoltà per la Fondazione di non attendere l'esecuzione della fornitura ovvero di non richiedere la sostituzione dei prodotti contestati e di rivolgersi a terzi per la fornitura, laddove ragioni di urgenza lo giustifichino, ponendo a carico del Fornitore eventuali costi aggiuntivi. Resta inteso che il materiale non conforme sarà comunque restituito, con spese a carico del Fornitore.
8. La Fondazione potrà compensare i crediti derivanti dall'applicazione delle penali di cui al presente articolo con quanto dovuto al Fornitore a qualsiasi titolo, anche per i corrispettivi dovuti, ovvero, avvalersi della cauzione di cui al successivo articolo o delle eventuali altre garanzie rilasciate dal Fornitore, senza bisogno di alcun ulteriore accertamento.
9. La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonererà in nessun caso il Fornitore dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale.
10. Il Fornitore prende atto che l'applicazione delle penali previste dal presente articolo non preclude il diritto a richiedere il risarcimento degli eventuali maggior danni.

11. La Fondazione potrà applicare al Fornitore penali sino a concorrenza della misura massima pari al 10% (dieci per cento) del valore, IVA esclusa, del Lotto aggiudicato per la Fondazione e di cui al prospetto sub articolo 2, comma 2, del presente Contratto; il Fornitore prende atto, in ogni caso, che l'applicazione delle penali non preclude il diritto della Fondazione a richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni.

12. Considerata la particolarità del prodotto, si intende sospesa l'applicazione di penali nel caso in cui la mancata consegna o il ritardo siano dipendenti da indisponibilità di prodotto correlata a problematiche non dipendenti dalla volontà del Fornitore.

Articolo 14 - Cauzione definitiva

1. A garanzia delle obbligazioni contrattuali il Fornitore, ai sensi e per gli effetti dell'art. 113 del D.Lgs 163/2006 e s.m.i. ha costituito a favore della Fondazione una garanzia fideiussoria. Detta garanzia è "a prima richiesta" e prevede espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del Codice Civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro 15 (quindici) giorni, a semplice richiesta scritta della Fondazione.

2. La cauzione definitiva si intende estesa a tutti gli accessori del debito principale, ed è prestata a garanzia dell'esatto e corretto adempimento di tutte le obbligazioni del Fornitore.

3. In particolare, la cauzione rilasciata garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dal Fornitore, anche quelli a fronte dei quali è prevista l'applicazione di penali e, pertanto, resta espressamente inteso che la Fondazione, ha diritto di rivalersi direttamente sulla cauzione e, quindi, sulla fideiussione per l'applicazione delle penali.

4. La cauzione può essere progressivamente e proporzionalmente svincolata, sulla base dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo del 75% (settantacinque per cento).

5. Qualora l'ammontare della cauzione definitiva dovesse ridursi per effetto dell'applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa, il Fornitore dovrà provvedere al reintegro entro il termine di 10 (dieci) giorni dal ricevimento della relativa richiesta.

Articolo 15 - Riservatezza

1. Il Fornitore ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del contratto.

2. L'obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione della fornitura.
3. L'obbligo di cui al comma 1 non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio.
4. Il Fornitore è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché di subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti.
5. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, la Fondazione ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto, fermo restando che il Fornitore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che ne dovessero derivare.
6. Il Fornitore potrà citare i termini essenziali del contratto nei casi in cui fosse condizione necessaria per la partecipazione del Fornitore stessa a gare e appalti.
7. Il Fornitore si impegna a rispettare quanto previsto dal D.Lgs. n. 196/2003 e s.m.i. e dai relativi regolamenti di attuazione in materia di riservatezza.

Articolo 16 - Danni, responsabilità civile e polizza assicurativa

1. Il Fornitore assume in proprio ogni responsabilità per infortunio o danni eventualmente subiti da parte di persone o di beni, tanto del Fornitore stesso quanto della Fondazione e/o di terzi, in virtù dei prodotti oggetto della fornitura, ovvero in dipendenza di omissioni, negligenze o altre inadempienze relative alla sola esecuzione delle prestazioni contrattuali allo stesso Fornitore riferibili, anche se eseguite da parte di terzi.
2. Il Fornitore dichiara di aver stipulato polizza assicurativa a copertura del rischio da responsabilità civile del medesimo Fornitore, in ordine allo svolgimento delle prestazioni di cui al presente contratto, in corso di validità e con i seguenti massimali:
 - RCT/RCO: equivalente in Euro di USD\$ 1.000.000 per ogni sinistro e per anno assicurativo;
 - RCP/Lavori Complementari: equivalente in Euro di USD\$ 1.000.000 per ogni sinistro e per anno assicurativo;
 - Sperimentazioni Cliniche: Euro 1.500.000,00 per paziente con il limite di € 5.000.000,00 per protocollo e per anno assicurativo.
3. Detta polizza tiene indenni la Fondazione, ivi compresi i dipendenti e/o collaboratori a qualsiasi titolo della Fondazione, dell'Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico Tor Vergata e dell'Università degli Studi di Roma Tor Vergata operante presso la Fondazione, nonché i terzi, per qualsiasi danno il Fornitore - nell'esecuzione delle attività di cui al Capitolato Tecnico - possa arrecare alla Fondazione, ai dipendenti e/o collaboratori a qualsiasi titolo della Fondazione,

dell'Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico Tor Vergata e dell'Università degli Studi di Roma Tor Vergata operante presso la Fondazione, nonché ai terzi. Il Fornitore dichiara che il massimale della polizza assicurativa si intende per ogni evento dannoso o sinistro e, purché sia reclamato nei 12 (dodici) mesi successivi alla cessazione delle attività del rapporto contrattuale, prevede la rinuncia dell'assicuratore, sia nei confronti della Regione Lazio che della Fondazione, a qualsiasi eccezione, con particolare riferimento alla copertura del rischio anche in caso di mancato o parziale pagamento dei premi assicurativi, in deroga a quanto previsto dall'articolo 1902 Codice Civile, di eventuali dichiarazioni inesatte e/o reticenti, in deroga a quanto previsto dall'art. 1893 Codice Civile. Resta inteso che l'esistenza e, quindi, la validità ed efficacia della polizza assicurativa di cui al presente articolo è condizione essenziale per la Fondazione e, pertanto, qualora il Fornitore non sia in grado di provare in qualsiasi momento la copertura assicurativa di cui si tratta, il rapporto contrattuale si risolverà di diritto con conseguente ritenzione della cauzione prestata a titolo di penale e fatto salvo l'obbligo di risarcimento del maggior danno subito.

4. Il Fornitore si obbliga pertanto a mantenere valida la copertura assicurativa per tutta la durata dell'affidamento nonché a produrre alla Fondazione i documenti assicurativi probanti, a pena di risoluzione del contratto con conseguente ritenzione del deposito cauzionale definitivo e fatto salvo l'obbligo di risarcimento del maggior danno subito.

Articolo 17 - Risoluzione

1. Fatte salve le cause di risoluzione previste negli altri articoli del presente Contratto, la Fondazione potrà risolvere il contratto ai sensi dell'art. 1456 Codice Civile, previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore con raccomandata A/R, nei seguenti casi:

- a. gravi e/o reiterati inadempimenti imputabili al Fornitore, comprovati da almeno 3 (tre) documenti di contestazione ufficiale;
- b. violazione delle norme in materia di cessione del contratto e dei crediti;
- c. mancata copertura dei rischi durante tutta la vigenza del contratto;
- d. azioni giudiziarie per violazioni di diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui intentate contro la Fondazione, ai sensi dell'articolo "Brevetti industriali e diritti d'autore";
- e. mancata reintegrazione della cauzione eventualmente escussa entro il termine di cui all'articolo "Cauzione definitiva";
- f. in caso di ottenimento del documento unico di regolarità contributiva del Fornitore negativo per due volte consecutive, secondo quanto previsto dall'art. 6, comma 8, del D.P.R. 207/2010 e s.m.i.;
- g. inosservanza degli obblighi derivanti dalle disposizioni previste dalla Legge Regionale n. 16/2007;

- h. per gravi e ripetute inadempienze in materia di sicurezza sui lavoro ai sensi del D.Lgs. 81/08 e s.m.i.;
 - i. cessione del contratto, ai sensi di quanto previsto dall'art. 22;
 - j. applicazione di penali per un ammontare superiore al 10% (dieci per cento) del valore del contratto, secondo quanto previsto dall'art. 298, comma 2, del D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i.
2. In tutti i predetti casi di risoluzione. la Fondazione ha diritto di ritenere definitivamente la cauzione definitiva, ove essa non sia stata ancora restituita, e/o di applicare una penale equivalente, nonché di procedere nei confronti del Fornitore per il risarcimento del danno. In questo caso la Fondazione si rivolgerà per l'esecuzione del servizio appaltato alla successiva impresa che ha presentato la migliore offerta.
3. Rimane inteso che eventuali inadempimenti che abbiano portato alla risoluzione del presente Contratto saranno oggetto di segnalazione all'Autorità Nazionale Anticorruzione (già Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici), nonché potranno essere valutati come grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate al Fornitore ai sensi dell'art. 38, comma 1 lett. f), del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.

Articolo 18 - Recesso

1. La Fondazione ha diritto, nei casi di giusta causa, di recedere unilateralmente dal Contratto, in tutto o in parte, in qualsiasi momento, con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi al Fornitore con lettera raccomandata A/R. Si conviene che per giusta causa si intende, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo:
- a. qualora sia stato depositato contro il Fornitore un ricorso ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che proponga lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell'indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari del Fornitore;
 - b. qualora il Fornitore perda i requisiti minimi richiesti per l'affidamento di forniture ed appalti di servizi pubblici relativi alla procedura attraverso la quale è stato scelto il Fornitore medesimo;
 - c. qualora taluno dei componenti l'Organo di Amministrazione o l'Amministratore Delegato o il Direttore Generale o il Direttore/Responsabile tecnico del Fornitore siano condannati, con sentenza passata in giudicato, per delitti contro la Pubblica Amministrazione, l'ordine pubblico, la fede pubblica o il patrimonio, ovvero siano assoggettati alle misure previste dalla normativa antimafia;
 - d. ogni altra fattispecie che faccia venire meno il rapporto di fiducia sottostante il presente contratto

e/o ogni singolo rapporto attuativo.

2. Dalla data di efficacia del recesso, il Fornitore dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno per la Fondazione.

3. In caso di recesso della Fondazione, il Fornitore avrà diritto al pagamento delle prestazioni eseguite, purché correttamente ed a regola d'arte, secondo il corrispettivo e le condizioni contrattuali, rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa anche di natura risarcitori ed a ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 1671 Codice Civile.

Articolo 19 - Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro

1. Il Fornitore si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi compresi quelli in tema di igiene e sicurezza, nonché dalla disciplina previdenziale e infortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri.

2. La Fondazione avrà la facoltà di verificare in ogni momento la sussistenza delle condizioni sanitarie necessarie per l'espletamento del servizio.

3. Il Fornitore si obbliga ad applicare nei confronti dei lavoratori dipendenti e, se cooperative, nei confronti dei soci lavoratori, condizioni contrattuali, normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi nazionali di lavoro del Comparto di categoria e dagli accordi integrativi territoriali sottoscritti dalle organizzazioni imprenditoriali e dei lavoratori maggiormente rappresentative, nonché a rispettare le norme e le procedure previste dalla legge, alla data dell'offerta e per tutta la durata dell'appalto. L'obbligo permarrà anche dopo la scadenza dei suindicati contratti collettivi e fino alla loro sostituzione.

4. Il Fornitore sarà tenuto inoltre all'osservanza ed all'applicazione di tutte le norme relative alle assicurazioni obbligatorie ed antinfortunistiche, previdenziali ed assistenziali, nei confronti del proprio personale dipendente e dei soci lavoratori nel caso di cooperative.

Articolo 20 - Brevetti industriali e diritti d'autore

1. Il Fornitore assume ogni responsabilità conseguente all'uso di dispositivi o all'adozione di soluzioni tecniche o di altra natura che violino diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui.

2. Qualora venga promossa nei confronti della Fondazione un'azione giudiziaria da parte di terzi che vantino diritti sui prodotti acquistati, il Fornitore si obbliga a manlevare e tenere indenne la Fondazione, assumendo a proprio carico tutti gli oneri conseguenti, inclusi i danni verso terzi, le spese

giudiziali e legali a carico della medesima Fondazione.

3. La Fondazione si impegna ad informare prontamente il Fornitore delle iniziative giudiziarie di cui al precedente comma; in caso di difesa congiunta, la medesima Fondazione riconosce al Fornitore la facoltà di nominare un proprio legale di Fiducia da affiancare al difensore dalla stessa scelto.

4. Nell'ipotesi di azione giudiziaria per le violazioni di cui al comma precedente tentata nei confronti della Fondazione, quest'ultima, fermo restando il diritto al risarcimento del danno nel caso in cui la pretesa azionata sia fondata, avrà facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del Contratto, per quanto di rispettiva competenza, recuperando e/o ripetendo il corrispettivo versato, detratto un equo compenso per i servizi erogati.

Articolo 21 - Trattamento dei dati, consenso al trattamento

1. Ai sensi di quanto previsto dalle leggi in tema di trattamento di dati personali, le parti dichiarano di essersi preventivamente e reciprocamente informate circa le modalità e le finalità dei trattamenti di dati personali che verranno effettuati per l'esecuzione di questo rapporto contrattuale.

2. Nello specifico, verranno trattati i dati necessari alla esecuzione del rapporto contrattuale in ottemperanza ad obblighi di legge, ed in particolare per le finalità legate al monitoraggio dei consumi ed al controllo della spesa della Fondazione. In ogni caso la Fondazione, con la stipula del contratto, dichiara espressamente di acconsentire al trattamento e all'invio da parte del Fornitore dei dati relativi alla fatturazione, per le finalità connesse all'esecuzione del rapporto contrattuale. I dati saranno trasmessi anche per via telefonica e/o telematica dal Fornitore alla Fondazione nel rispetto delle disposizioni normative in vigore.

3. I trattamenti dei dati saranno improntati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e nel rispetto delle misure di sicurezza.

4. Le parti si impegnano a comunicarsi oralmente tutte le informazioni previste dalla medesima normativa, ivi comprese quelle relative ai nominativi del responsabile e del titolare del trattamento e le modalità di esercizio dei diritti dell'interessato.

Articolo 22 - Cessione di credito e di contratto

1. Per quanto attiene alla cessione dei crediti conseguenti all'aggiudicazione della gara, saranno applicate le disposizioni di cui all'art. 117 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.

2. La cessione del contratto è vietata, ferme restando le disposizioni di cui all'art. 116 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.

Articolo 23 - Subappalto

1. Ai sensi dell'art. 13, comma 2, del Disciplinare di gara, ove il Fornitore non si sia avvalso in sede

di offerta della facoltà di ricorrere al subappalto, è fatto divieto al Fornitore medesimo di subappaltare le prestazioni oggetto del presente Contratto.

2. Fermo restando il divieto di cui al precedente comma, si richiamano le disposizioni di cui all'articolo 23 dell'Allegato 8 del Disciplinare di gara, denominato "Schema di contratto".

Articolo 24 - Oneri fiscali e spese contrattuali

1. Sono a carico del Fornitore tutti gli oneri anche tributari e le spese contrattuali relative alla fornitura ivi incluse, a titolo esemplificativo e non esaustivo, quelli notarili, bolli, carte bollate, tasse di registrazione, ecc. ad eccezione di quelli che fanno carico alla Fondazione per legge.

2. Il presente contratto viene redatto su supporto informatico in unico originale, è soggetto ad imposta di bollo, per un importo pari ad € 45,00 (quarantacinque/00) ai sensi del D.M. 22/02/2007, ed è sottoposto a registrazione con procedura telematica a tassa fissa. Le imposte di bollo e di registro sono versate con modalità telematica mediante il Modello Unico Informatico.

3. Il Fornitore dichiara che le prestazioni di cui trattasi sono effettuate nell'esercizio di impresa e che trattasi di operazioni soggette all'imposta sul Valore Aggiunto, che il Fornitore è tenuto a versare, con diritto di rivalsa, ai sensi del D.P.R. n. 633/1972.

Articolo 25 - Responsabile del Servizio

1. Il Fornitore in data 05/02/2014 ha nominato un Responsabile del Servizio che sarà il referente nei confronti della Fondazione e, quindi, avrà la capacità di rappresentare ad ogni effetto il Fornitore.

2. I dati di contatto del Responsabile del servizio: sig. Marco Boniardi – numero di fax: 010/6060200 – indirizzo di posta elettronica: marco.boniardi@bsci.com.

Articolo 26 - Nuovi prodotti

1. Il Fornitore si impegna ad informare periodicamente e tempestivamente la Fondazione e la Regione Lazio sull'evoluzione scientifica dei prodotti oggetto della gara e delle conseguenti possibili variazioni da apportare alle forniture ed alla prestazione dei servizi oggetto del rapporto contrattuale, ferme restando le stesse condizioni economiche di aggiudicazione.

2. Le parti si impegnano, di conseguenza, ad apportare quelle modifiche che, di comune espresso accordo, dovessero essere valutate opportune, fermo restando i prezzi unitari offerti da parte del Fornitore aggiudicatario.

Articolo 27 - Recall, ritiro del prodotto e cessata produzione

1. Il Fornitore si impegna a comunicare in modo tempestivo ogni imperfezione o malfunzionamento dei prodotti aggiudicati, tale da determinare possibile recall. In tale eventualità, il Fornitore si impegna a mettere a disposizione le informazioni che, interfacciate con quelle della Fondazione,

permettano di rintracciare in modo semplice e rapido i pazienti ai quali è stato impiantato del materiale oggetto di recall. In caso di recall, il Fornitore dovrà fornire il codice e numero di serie del dispositivo medico in oggetto.

2. Sarà a carico del Fornitore ogni onere derivante da eventuali procedure di richiamo e/o rivalutazione clinica dei pazienti ascrivibili a difettoso o imperfetto funzionamento dei dispositivi impiantati, compresa l'ipotesi di revisione e/o reimpianto.
3. In caso di recall, ritiro del prodotto dal mercato, ovvero cessata produzione dello stesso, è fatta salva la possibilità che il Fornitore metta a disposizione della Fondazione prodotto equivalente o superiore in sostituzione a quelli oggetto del recall / ritiro/ cessata produzione, a medesime condizioni economiche, la cui valutazione di idoneità sarà rimessa all'insindacabile e motivato giudizio della Fondazione. In caso di valutazione negativa, la Fondazione potrà procedere all'acquisto presso terzi dei prodotti, nel rispetto della vigente disciplina in materia di procedure per la scelta del contraente. In tale caso, al Fornitore saranno addebitate le spese sostenute in più dalla Fondazione rispetto a quelle previste dal contratto risolto. Tali maggiori spese saranno prelevate dal deposito cauzionale e, ove questo non sia sufficiente, da eventuali crediti del Fornitore senza pregiudizio dei diritti della Fondazione sui beni dell'Appaltatore. Nel caso di minore spesa nulla competerà all'Appaltatore inadempiente.

Articolo 28 - Foro competente

1. Fermo restando quanto stabilito dall'art. 133, comma 1 lett. e), D.Lgs. n. 104/2010, per ogni controversia che dovesse insorgere in ordine alla validità, interpretazione, esecuzione e risoluzione del rapporto contrattuale e per tutte le questioni relative ai rapporti tra il Fornitore e la Fondazione, è competente in via esclusiva il Foro in cui ha sede la Fondazione.

Articolo 29 - Verifiche sull'esecuzione del contratto

1. Anche ai sensi dell'art. 312 del D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i., il Fornitore si obbliga a consentire, per quanto di propria competenza, di procedere, in qualsiasi momento e anche senza preavviso, alle verifiche della piena e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto, nonché a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche.
2. Il Fornitore si obbliga a rispettare tutte le indicazioni relative alla buona e corretta esecuzione contrattuale che dovessero essere impartite dalla Fondazione.

Articolo 30 - Direttore dell'esecuzione del contratto

1. Con la stipula del presente Contratto la Fondazione, in ottemperanza a quanto previsto dall'articolo 300 del D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i. nomina il Prof. Francesco Romeo, Direttore U.O.C.

Cardiologia e Cardiologia Interventistica della Fondazione, quale Direttore dell'esecuzione del contratto, attribuendogli tutte le funzioni previste dal D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i.

Articolo 31 - Allegati

1. Sono materialmente allegati al presente contratto, quali parti integranti e sostanziali, i seguenti atti/documenti:

- Allegato A – Scheda di sintesi regionale denominata “Elenco Lotti e Fabbisogni - Valore Contratti”;
- Allegato B – Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenza (DUVRI) ex art 26, comma 3, D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. e Documento di Informazione sui Rischi Specifici della Fondazione ex art. 26, comma 1 lett. b), D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.;
- Allegato C – Regolamentazione Conto Deposito - Allegato 7 del Disciplinare di gara denominato “Schema di conto deposito”;
- Allegato D – Planimetria locali conto deposito presso Laboratorio di Elettrofisiologia;
- Allegato E – n. 16 Offerte Economiche (in estratto pagg. 1, 2) presentate dal Fornitore in sede di gara.

2. Si intendono quali allegati, nonché parti integranti ed efficaci del presente contratto, anche se non materialmente collazionati al presente accordo, ma conservati presso la Stazione Appaltante della gara indetta i seguenti documenti: Disciplinare di gara comprensivo dei suoi allegati, ivi incluso il Capitolato Tecnico, debitamente sottoscritti dal Fornitore, Offerta Tecnica del Fornitore, Listini prodotti inclusi nell’Offerta Economica del Fornitore.

Articolo 32 - Dichiarazione ex artt. 1341 e 1342 del Codice Civile

Il sottoscritto Alessandro Forloni, in qualità di Legale Rappresentante Procuratore Speciale del Fornitore, dichiara di avere perfetta conoscenza di tutte le clausole contrattuali e dei documenti ed atti richiamati nel presente Contratto e di accettare incondizionatamente, ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 del Codice Civile, tutte le norme, patti e condizioni previsti negli articoli di seguito indicati e contenuti nel presente atto, ferma restando la inderogabilità delle norme contenute nel bando di gara, nel Disciplinare di gara e relativi allegati, nel Capitolato Tecnico e, per quanto non previsto, nelle disposizioni del Codice Civile e delle Leggi vigenti in materia se ed in quanto compatibili: Articolo 2 - Oggetto; Articolo 3 - Durata del contratto; Articolo 4 - Condizioni della fornitura e limitazione di responsabilità; Articolo 5 - Obbligazioni specifiche del Fornitore; Articolo 6 - Modalità e termini di esecuzione della fornitura; Articolo 7 - Verifica e controllo quali/quantitativo; Articolo 8 - Ritiro dei prodotti da restituire o sostituire; Articolo 9 - Corrispettivi; Articolo 10 - Fatturazione e pagamenti; Articolo 11 - Tracciabilità dei flussi finanziari e clausola risolutiva

espressa; Articolo 13 – Penali; Articolo 14 - Cauzione definitiva; Articolo 16 - Danni, responsabilità civile e polizza assicurativa; Articolo 17 - Risoluzione; Articolo 18 – Recesso; Articolo 19 - Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro; Articolo 20 - Brevetti industriali e diritti d'autore; Articolo 22 - Cessione di credito e contratto; Articolo 23 - Subappalto; Articolo 24 - Oneri fiscali e spese contrattuali; Articolo 26 - Nuovi prodotti; Articolo 27 - Recall, ritiro del prodotto e cessata produzione; Articolo 28 - Foro competente; Articolo 29 - Verifiche sull'esecuzione del contratto; Articolo 31 - Allegati.

Richiesto io, Ufficiale Rogante, ho ricevuto il presente atto, scritto in carta resa legale su n. 25 pagine e n. 27 righe della pagina n. 26, comprese le firme, ed a chiara ed intelligibile voce ne ho data lettura, alle parti contraenti, le quali, avendolo riconosciuto conforme alla loro volontà, lo approvano e con me lo sottoscrivono con modalità di firma digitale per quanto riguarda il Legale Rappresentante Direttore Generale della Fondazione e l'Ufficiale Rogante, e con firma autografa per quanto riguarda il Procuratore Speciale del Fornitore, che non è munito di firma digitale, ai sensi dell'art. 11, comma 13, del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. e degli artt. 1, comma 1 lett. s), e 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.

Per: Fondazione PTV Policlinico Tor Vergata

Firmato Il Legale Rappresentante Direttore Generale dott.ssa Tiziana Frittelli

C.F.: FRTTZN60L43B604Y

Certificatore firma digitale: Aruba PEC S.p.A.

Firma digitale n. 45197 (DISPOSITIVO ASSEGNATO)

Per: il Fornitore Boston Scientific S.p.A.

Il Procuratore Speciale: Alessandro Forloni

C.F.: FRLLSN73S18L400N

Firmato l'Ufficiale Rogante Dott.ssa Maria Cristina Quattrini

C.F.: QTTMCR51H49H501T

Certificatore firma digitale: Aruba PEC S.p.A.

Firma digitale n. JU5BA6ZTUN (DISPOSITIVO ASSEGNATO)